

periodo, l'attore può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di registro, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.

TABELLA 1

(Articolo 8, comma 2)

1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili, penali ed amministrativi, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi:

- a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 2.000.000;
- b) lire 50.000 per i processi di valore superiore a lire 2.000.000 e fino a lire 10.000.000;
- c) lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 e fino a lire 25.000.000;
- d) lire 600.000 per i processi di valore superiore a lire 25.000.000 e fino a lire 50.000.000;
- e) lire 800.000 per i processi di valore superiore a lire 50.000.000 e fino a lire 100.000.000;
- f) lire 1.300.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 e fino a lire 500.000.000;
- g) lire 2.000.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 e fino a lire 1.000.000.000;
- h) lire 3.000.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000.000.000 e fino a lire 3.000.000.000;
- i) lire 5.000.000 per i processi di valore superiore a lire 3.000.000.000 e fino a lire 10.000.000.000;
- l) lire 10.000.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000.000.

2. I processi amministrativi si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera f) del comma 1.

3. Per i processi di valore indeterminabile il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nella misura di lire 1.300.000. Nei procedimenti giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza esclusiva del giudice di pace, il contributo unificato è dovuto nella misura prevista nello scaglione di cui alla lettera c) del comma 1.

4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel Libro quarto, titolo I e II, del codice di procedura civile, nonché per i procedimenti esecutivi, è ridotto alla metà.

5. Per il rilascio di copie autentiche è dovuto un unico diritto fisso di lire 10.000 per ogni atto, anche se composto di più fogli e di più pagine.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO
DI LEGGE

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1. (ex 9. 119) Berselli, Benedetti Valentini, La Russa, Mantovano, Marino, Neri, Simeone, Manzoni, Bono, Cola.

Sostituirlo col seguente:

Art. 9.

(Esenzione dall'imposta di bollo, soppressione dei diritti di cancelleria e delle tasse di iscrizione a ruolo e riduzione delle imposte per gli atti giudiziari).

1. Per gli atti e per i provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali e amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, sono soppressi le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo e i diritti di cancelleria.

2. Nei procedimenti giurisdizionali indicati nel comma 1, per ciascun grado di giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella Tabella 1 allegata alla presente legge.

3. Il valore dei procedimenti viene determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del Codice di procedura civile.

4. Con decreto del ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro, e del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella Tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia, dei processi re-

gistrati nell'anno precedente. Con il predetto decreto sono altresì, disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato.

5. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ai procedimenti che hanno inizio dal 1° gennaio 2001.

6. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.

7. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo di registro e da ogni spesa tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

8. Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di valore fino a lire 10 milioni sono esenti dall'imposta di registro. L'imposta di registro sulle sentenze e su ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria è ridotta alla metà per gli atti di valore superiore a lire 10 milioni fino a lire 100 milioni. Sono altresì esenti dall'imposta di registro i processi verbali di ridotta alla metà.

9. Con decreto del ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro, sono dettate disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2001, ai procedimenti che hanno inizio dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti in corso al 1° luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo, l'attore può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'im-

porto del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di registro, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.

Conseguentemente sostituire la tabella 1 con la seguente:

Tabella 1 (articolo 8, comma 2).

1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, il contributo unificato di iscrizione al ruolo è dovuto nei seguenti importi.

a) Nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 10.000.000.

b) Lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 fino a lire 100.000.000.

c) Lire 500.000 per i processi di valore superiore ai lire 100.000.000 fino a lire 500.000.000.

d) Lire 1.000.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 e fino a 1 miliardo.

e) Lire 2.000.000 per i processi di valore superiore a lire 1 miliardo, fino a lire 3 miliardi.

f) Lire 3.000.000 per i processi di valore superiore ai lire 3 miliardi.

2. I processi di valore indeterminabile si considerano ricompresi nello scaglione di cui al comma 1 lettera b).

3. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel libro quarto, titoli I e II, del codice di procedura civile, nonché per i procedimenti esecutivi è ridotto della metà.

4. Per il rilascio di copie autentiche è dovuto un unico diritto fisso di lire 10.000 per ogni atto.

Seguono compensazioni del gruppo Forza Italia.

8. 2. (ex 9. 121) Pecorella.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO

8. 170 DELLA COMMISSIONE.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni FI e AN.

0. 8. 170. 1. Saponara, Berselli, Marotta, Gasparri.

Al comma 4, sopprimere la frase da: nel caso in cui sia richiesta, sino alla fine.

Seguono compensazioni FI e AN.

0. 8. 170. 2. Saponara, Berselli, Marotta, Gasparri.

Al comma 5, sopprimere le parole: ovvero nell'atto di precetto.

Seguono compensazioni FI e AN.

0. 8. 170. 3. Saponara, Berselli, Marotta, Gasparri.

Al comma 5 sopprimere le parole da: in caso di modifica della domanda, sino alla fine.

Seguono compensazioni FI e AN.

0. 8. 170. 4. Saponara, Gasparri, Marotta.

Al comma 5 sopprimere le parole da: ove non vi provveda, sino alla fine.

Seguono compensazioni FI e AN.

0. 8. 170. 5. Saponara, Berselli, Marotta, Gasparri.

Al comma 6 dopo le parole: programmazione economica, aggiungere le seguenti: sentito il Consiglio nazionale forense.

Seguono compensazioni FI e AN.

0. 8. 170. 6. Saponara, Berselli, Marotta, Gasparri.

Al comma 8-bis, aggiungere la frase: le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di valore fino a lire 10 milioni sono esenti dall'imposta di registro. L'imposta di registro sulle sentenze e su ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria è ridotto alla metà per gli atti superiori a lire 10 milioni fino a lire 50 milioni.

Seguono compensazioni AN.

0. 8. 170. 7. Berselli, Saponara, Gasparri.

Al comma 8-bis aggiungere le parole: oltre tale limite l'imposta del registro è ridotta alla metà.

Seguono compensazioni Forza Italia e Alleanza Nazionale.

08. 170. 8. Berselli, Saponara, Marotta, Gasparri.

Alla tabella 1, al comma 1:

alla lettera a), sostituire: 2.000.000 con: 10 milioni e sopprimere la lettera b);

alla lettera c) sostituire: 50 milioni con: 100 milioni sopprimere la lettera d);

alla lettera e) sostituire: lire 800 mila con: lire 500 mila;

alla lettera f) sostituire: lire 1.300.000 con: 1 milione.

Seguono compensazioni Forza Italia e Alleanza Nazionale.

0. 8. 170. 9. Gasparri, Berselli, Saponara.

Alla tabella 1, al comma 2 sostituire le parole: lettera d) con: lettera e).

Al comma 3 sostituire le parole: lettera d) con: lettera c) e: lettera c) con: lettera b).

Seguono compensazioni Forza Italia e Alleanza Nazionale.

0. 8. 170. 10. Gasparri, Gazzilli, Maiolo, Pecorella, Vitali, Tarditi, Saponara, Berselli, Marotta.

Alla tabella 1, sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni Forza Italia e Alleanza Nazionale.

0. 8. 170. 11. Berselli, Saponara, Gasparri, Marotta.

Al comma 3 sopprimere le parole: ovvero nei procedimenti esecutivi che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati.

Seguono compensazioni Forza Italia e Alleanza Nazionale.

0. 8. 170. 12. Vito, Berselli, Saponara.

Al comma 3 sopprimere la frase: o che interviene nella procedura di esecuzione.

Seguono compensazioni Forza Italia e Alleanza Nazionale.

0. 8. 170. 13. Vito, Berselli, Saponara.

Al comma 3 sopprimere la frase: a pena di irricevibilità dell'atto.

Seguono compensazioni Forza Italia e Alleanza Nazionale.

0. 8. 170. 14. Vito, Berselli, Saponara.

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

ART. 8.

(Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari).

1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.

2. Nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione indicati al comma

1, per ciascun grado di giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.

3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione, a pena di irricevibilità dell'atto, è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile.

4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non è soggetto al pagamento del contributo di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilità civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al comma 2 è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato nella sentenza.

5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2

e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con il predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato.

7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.

8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

8-bis. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni.

9. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2000, ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti già iscritti a ruolo al 1° luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo, la parte può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla

ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.

TABELLA 1

(Articolo 8, comma 2).

1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili ed amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi:

a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 2.000.000;

b) lire 120.000 per i processi di valore superiore a lire 2.000.000 e fino a lire 10.000.000;

c) lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 e fino a lire 50.000.000;

d) lire 600.000 per i processi di valore superiore a lire 50.000 e fino a lire 100.000.000;

e) lire 800.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 e fino a lire 500.000.000;

f) lire 1.300.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 e fino a lire 1.000.000.000;

g) lire 1.800.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000.000.000;

2. I processi amministrativi quando non sia determinabile il valore della domanda, si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera *d*) del comma 1 della presente Tabella.

3. I processi di valore indeterminabile si considerano compresi nello scaglione di cui alla lettera *d*) del comma 1 della presente Tabella. Nei procedimenti giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza esclusiva del giudice di pace, il contributo unificato è dovuto nella

misura prevista per lo scaglione di cui alla lettera *c*) del comma 1 della presente Tabella.

4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel Libro quarto, titolo I e II, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e nei giudizi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, è ridotto alla metà. Il contributo non è dovuto per i procedimenti cautelari richiesti in corso di causa ai sensi dell'articolo 669-*quater* del codice di procedura civile.

5. Per i procedimenti di esecuzione immobiliare è dovuto esclusivamente il contributo indicato alla lettera *c*) del comma 1 della presente Tabella. Per gli altri procedimenti esecutivi, l'importo del contributo dovuto è quello indicato nella lettera *c*) del comma 1 della presente Tabella, ridotto alla metà.

6. Per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli ufficiali giudiziari, è dovuto un unico diritto fisso pari a lire 10.000 per ogni atto, anche se composto di più fogli o più pagine ».

8. 170. La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Esenzione dall'imposta di bollo, soppressione dei diritti di cancelleria e delle tasse di iscrizione a ruolo e riduzione delle imposte per gli atti giudiziari).

1. Per gli atti e per i provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali e amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, sono soppressi le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo e i diritti di cancelleria.

2. Nei procedimenti il valore viene determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile.

3. Con decreto del ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro, e del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia, dei processi registrati nell'anno precedente. Con il predetto decreto sono altresì, disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato.

4. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ai procedimenti che hanno inizio dal 1° gennaio 2001.

5. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.

6. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo di registro e da ogni spesa tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

7. Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di valore fino a lire 10 milioni sono esenti dall'imposta di registro. L'imposta di registro sulle sentenze e su ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria è ridotta alla metà per gli atti di valore superiore a lire 10 di azione civile nel processo penale, penali, amministrativi, tributari, arbimilioni fino a lire 100 milioni. Sono altresì esenti dall'imposta di registro i processi verbali di ridotta alla metà.

8. Con decreto del ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro, sono dettate disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2001, ai procedimenti che hanno inizio dalla medesima

data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti in corso al 1° luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo, l'attore può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di registro, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.

8. 3. (ex 9. 38) Pecorella.

Sopprimere il comma 1.

***8. 4.** (ex 9. 79 e 9. 51) Riccio, Manzoni, Bono, Cola.

Sopprimere il comma 1.

***8. 121.** (ex 9. 511) Malavenda.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per gli atti e per i provvedimenti relativi ai procedimenti civili, di azione civile nel processo penale, penali, amministrativi, tributari, arbitrali, e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, sono soppresse le tasse di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria e i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario, e non si applicano le imposte di bollo. Sono abrogati: gli articoli 20 e 21 della tariffa, parte prima, dell'imposta di bollo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e approvata con decreto ministeriale 20 agosto 1992; l'articolo 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283; gli

articoli 1 e 2 della legge 27 febbraio 1979, n. 59; e tutti gli articoli della legge 21 febbraio 1989, n. 99.

Conseguentemente, nella tabella A, ridurre gli accantonamenti del Ministero del tesoro come segue:

2000 — 40;

2001 — 30;

2002 — 20.

****8. 6.** (ex Tab. A. 90) Manzione.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per gli atti e per i provvedimenti relativi ai procedimenti civili, di azione civile nel processo penale, penali, amministrativi, tributari, arbitrali, e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, sono soppresse le tasse di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria e i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario, e non si applicano le imposte di bollo. Sono abrogati: gli articoli 20 e 21 della tariffa, parte prima, dell'imposta di bollo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 642 e approvata con decreto ministeriale 20 agosto 1992; l'articolo 3 della legge 25 aprile 1957 n. 283; gli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 59; e tutti gli articoli della legge 21 febbraio 1989, n. 99.

**** 8. 5.** (ex 9. 39) Messa, Alberto Giorgetti, Proietti, Cola.

Al comma 1, dopo le parole: procedimenti civili aggiungere le seguenti: di azione civile nel processo penale.

Conseguentemente alla tabella A ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2000: — 100 miliardi.

8. 13. (ex Tab. A. 35) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Al comma 1, sopprimere la parola: penali.

8. 14. (ex 9. 37) Pecorella.

Al comma 1, dopo le parole: e amministrativi, aggiungere le seguenti: elettorali, contabili ed in materia di lavoro,

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

8. 18. (ex 9. 71) Copercini, Giancarlo Giorgetti, Borghesio, Pirovano.

Al comma 1, dopo la parola: e amministrativi aggiungere le seguenti: esclusi i procedimenti esecutivi.

Conseguentemente:

al comma 2, nella tabella 1 richiamata, comma 4, sopprimere le parole nonché per i procedimenti esecutivi;

al comma 5 sopprimere le parole: ovvero nell'atto di precetto.

8. 15. (ex 9. 83) Berselli, Benedetti Valentini, La Russa, Mantovano, Marino, Neri, Simeone, Bono, Manzoni, Cola.

Al comma 1, dopo la parola: e amministrativi aggiungere le seguenti: tributari, arbitrali.

Conseguentemente alla tabella A ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2000: — 100 miliardi.

- 8. 16.** (ex Tab. A. 37) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Al comma 1, dopo la parola: amministrativi aggiungere le seguenti: tributari, arbitrali.

- *8. 17.** (ex *9. 80) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Cola.

Al comma 1, dopo la parola: amministrativi aggiungere le seguenti: tributari, arbitrali.

- *8. 19.** (ex *9. 21) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: da non si applicano sino alla fine del comma con le seguenti: sono soppresse le tasse di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria e i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario, e non si applicano le imposte di bollo. Sono abrogati gli articoli 20 e 21 della tariffa, parte prima, dell'imposta di bollo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e approvata con decreto ministeriale 20 agosto 1992, l'articolo 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283, gli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 59 e la legge 21 febbraio 1989, n. 99.

- **8. 20.** (ex 9. 22) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: da non si applicano sino alla fine del comma con le seguenti: sono soppresse le tasse di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria e i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario, e non si applicano le imposte di bollo. Sono abrogati gli articoli 20 e 21 della tariffa, parte prima, dell'imposta di bollo, allegata al decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e approvata con decreto ministeriale 20 agosto 1992, l'articolo 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283, gli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 59 e la legge 21 febbraio 1989, n. 99.

- **8. 21.** (ex 9. 81) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Cola.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: escluse le costituzioni di parte civile nei processi penali.

- 8. 7.** (ex 9. 5) Parrelli, Cherchi, Carboni, Siniscalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Saraceni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.

- 8. 12.** (ex 9. 14) Parrelli, Carboni, Siniscalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Saraceni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì esenti dall'imposta di bollo tutti i documenti e le certificazioni da esibire nel procedimento.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

- 8. 22** (ex 9. 72) Copercini, Giancarlo Giorgetti, Borghezio, Pirovano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono abrogati gli articoli 20 e 21 della tariffa, parte prima, dell'imposta di bollo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e approvata con decreto ministeriale 20 agosto 1992, l'articolo 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283, gli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 59 e la legge 21 febbraio 1989, n. 99.

Conseguentemente alla tabella A ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000: — 200;

2001: — 150;

2002: — 100.

8. 23 (ex Tab. A. 38) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Sopprimere il comma 2 e la richiamata tabella.

8. 24. (ex 9. 84) Riccio, Manzoni, Bono, Cola.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nei procedimenti giurisdizionali indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, è istituito il contributo unificato d'iscrizione al ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella allegata.

Conseguentemente sostituire la tabella 1 richiamata con la seguente: Importo del contributo in relazione al tipo di processo e al suo valore:

a) azione civile nel processo penale: valore lire —, contributo lire 0;

b) civile di cognizione o decreto ingiuntivo: valore lire fino a 2.000.000, contributo lire 0;

c) civile di cognizione o decreto ingiuntivo: valore lire da 2.000.001 a 10.000.000, contributo lire 100.000;

d) civile di cognizione o decreto ingiuntivo: valore lire da 10.000.001 a 200.000.000, contributo lire 350.000;

e) civile di cognizione o decreto ingiuntivo: valore lire oltre 200.000.000, contributo lire 500.000;

f) civile di cognizione: valore lire indeterminabile, contributo lire 350.000;

g) civile speciale e cautelare: valore lire —, contributo lire 100.000;

h) amministrativo: valore lire —, contributo lire 400.000;

i) amministrativo di ottemperanza: valore lire —, contributo lire 200.000;

j) tributario: valore lire fino a 10.000.000, contributo lire 100.000;

k) tributario: valore lire da 10.000.001 a 200.000.000, contributo lire 200.000;

l) tributario: valore lire oltre 200.000.000, contributo lire 500.000;

m) tributario: valore lire indeterminabile, contributo lire 200.000;

n) procedure concorsuali, istanze, di ammissione, domande di rivendica, ecc. (escluse le cause di opposizione alla dichiarazione di fallimento, equiparate a procedimento civile di cognizione di valore indeterminabile, e le cause di opposizione allo stato passivo equiparate a procedimento civile di cognizione di valore corrispondente al credito): valore lire —, contributo lire 200.000;

o) civili di revocatoria fallimentare: valore lire —, contributo lire 200.000;

p) volontaria giurisdizione (escluso il deposito e richiesta di esecutività di lodo arbitrale, equiparato a procedimento civile di cognizione di valore indeterminabile): valore lire —, contributo lire 100.000;

q) tavolare ai sensi del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499: valore lire —, contributo lire 100.000;

r) civile di esecuzione mobiliare (escluso il pignoramento presso terzi, equiparato a civile di cognizione): valore lire —, contributo lire 100.000;

s) civile di esecuzione immobiliare: valore lire —, contributo lire 300.000;

t) civile di esecuzione di obblighi: valore lire —, contributo lire 100.000.

Conseguentemente all'articolo 61, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000: — 40 miliardi;

2001: — 30 miliardi;

2002: — 20 miliardi.

8. 29. (ex Tab. A. 79) Manzione.

Al comma 2, dopo le parole: al comma 1 *aggiungere le seguenti:* escluse le costituzioni di parte civile nei procedimenti penali.

8. 27. (ex 9. 85) Berselli, Benedetti Valentini, Marino, Simeone, Neri, La Russa, Mantovano, Bono, Manzoni, Cola.

Al comma 2, sostituire le parole: tabella 1 *allegata alla presente legge con le seguenti:* tabella allegata.

8. 28. (ex 9. 23) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, sostituire la tabella 1, con la seguente:

Tabella 1.

Importo del contributo in relazione al tipo di processo e al suo valore:

a) azione civile nel processo penale: qualsiasi valore, contributo lire 0;

b) civile di cognizione o decreto ingiuntivo: valore lire fino a 2.000.000, contributo lire 0;

c) civile di cognizione o decreto ingiuntivo: valore lire da 2.000.001 a 10.000.000, contributo lire 100.000;

d) civile di cognizione o decreto ingiuntivo: valore lire da 10.000.001 a 200.000.000, contributo lire 350.000;

e) civile di cognizione o decreto ingiuntivo: valore lire oltre 200.000.000, contributo lire 500.000;

f) civile di cognizione: valore lire indeterminabile, contributo lire 350.000;

g) civile speciale e cautelare: qualsiasi valore, contributo lire 100.000;

h) amministrativo: qualsiasi valore, contributo lire 400.000;

i) amministrativo di ottemperanza: qualsiasi valore, contributo lire 200.000;

j) tributario: valore lire fino a 10.000.000, contributo lire 100.000;

k) tributario: valore lire da 10.000.001 a 200.000.000, contributo lire 200.000;

l) tributario: valore lire oltre 200.000.000, contributo lire 500.000;

m) tributario: valore lire indeterminabile, contributo lire 200.000;

n) procedure concorsuali, istanze, di ammissione, domande di rivendica, ecc. (escluse le cause di opposizione alla dichiarazione di fallimento, equiparate a procedimento civile di cognizione di valore indeterminabile, e le cause di opposizione allo stato passivo equiparate a procedimento civile di cognizione di valore corrispondente al credito): qualsiasi valore, contributo lire 200.000;

o) civili di revocatoria fallimentare: qualsiasi valore, contributo lire 200.000;

p) volontaria giurisdizione (escluso il deposito e richiesta di esecutività di lodo arbitrale, equiparato a procedimento civile di cognizione di valore indeterminabile): qualsiasi valore, contributo lire 100.000;

q) tavolare ai sensi del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499: qualsiasi valore, contributo lire 100.000;

r) civile di esecuzione mobiliare (escluso il pignoramento presso terzi, equiparato a civile di cognizione): qualsiasi valore, contributo lire 100.000;

s) civile di esecuzione immobiliare: qualsiasi valore, contributo lire 300.000;

t) civile di esecuzione di obblighi: qualsiasi valore, contributo lire 100.000.

Conseguentemente all'articolo 61, alla tabella C la voce recante legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente è così ridotta:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

8. 30. (ex Tab. C. 32) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Al comma 2, sostituire la tabella 1 con la seguente:

Tabella 1.

1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, il contributo unificato d'iscrizione al ruolo è dovuto nei seguenti importi:

a) Nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 10.000.000;

b) lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 fino a lire 100.000.000;

c) lire 500.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 fino a lire 500.000.000;

d) lire 1.000.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 fino a lire 1 miliardo;

e) lire 2.000.000 per i processi di valore superiore a lire 1 miliardo fino a lire 3 miliardi;

f) lire 3.000.000 per i processi di valore superiore a lire 3 miliardi;

2. I processi di valore indeterminabile si considerano rientranti nello scaglione di cui alla lettera c) del comma 1.

3. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel libro quarto,

titoli I e II, del codice di procedura civile, nonché per i procedimenti esecutivi è ridotto della metà.

4. Per il rilascio di copie autentiche è dovuto un unico diritto fisso di lire 10.000 per ogni atto, anche se composto di più fogli e più pagine.

Conseguentemente, all'articolo 61, tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2002: — 100 miliardi.

***8. 46.** (ex Tab. A. 43) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Al comma 2, sostituire la tabella 1 con la seguente:

Tabella 1

1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, il contributo unificato d'iscrizione al ruolo è dovuto nei seguenti importi:

a) Nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 10.000.000;

b) lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 fino a lire 100.000.000;

c) lire 500.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 fino a lire 500.000.000;

d) lire 1.000.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 fino a lire 1 miliardo;

e) lire 2.000.000 per i processi di valore superiore a lire 1 miliardo fino a lire 3 miliardi;

f) lire 3.000.000 per i processi di valore superiore a lire 3 miliardi;

2. I processi di valore indeterminabile si considerano rientranti nello scaglione di cui alla lettera c) del comma 1.

3. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel libro quarto, titoli I e II, del codice di procedura civile, nonché per i procedimenti esecutivi è ridotto della metà.

4. Per il rilascio di copie autentiche è dovuto un unico diritto fisso di lire 10.000 per ogni atto, anche se composto di più fogli e più pagine.

***8. 31.** (ex 9. 36) Pecorella.

Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: giurisdizionali civili, penali ed amministrativi con la seguenti: giurisdizionali contenziosi, civili, penali, escluse le costituzioni di parte civile nei procedimenti penali, ed amministrativi

8. 26. (ex 9. 10 e 9.50) Parrelli, Cherchi, Carboni, Siniscalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Saraceni.

Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, al comma 1, all'alinea, dopo la parola: amministrativi aggiungere le parole: escluse le costituzioni di parte civile nei procedimenti penali.

8. 33. (ex 9. 87) Berselli, Benedetti Valentini, Simeone, Mantovano, La Russa, Marino, Neri, Manzoni, Bono, Cola.

Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) lire 30.000 per i processi di valore inferiore a lire 5.000.000;

b) lire 50.000 per i processi di valore superiore a lire 5.000.000 fino a lire 10.000.000.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

8. 34. (ex 9. 68) Borghezio, Copercini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 10.000.000, escluse le costituzioni di parte civile nei procedimenti penali.

8. 32. (ex 9. 88) Berselli, Benedetti Valentini, La Russa, Mantovano, Marino, Neri, Simeone, Bono, Manzoni, Cola.

Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, al comma 1, sostituire le lettere da b) a l) con le seguenti:

b) nulla per i processi di valore superiore a lire 2.000.000 fino a lire 10.000.000;

c) lire 200.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 fino a lire 25.000.000;

d) lire 500.000 per i processi di valore superiore a lire 25.000.000 fino a lire 50.000.000;

e) lire 500.000 per i processi di valore superiore a lire 50.000.000 fino a lire 100.000.000;

f) lire 750.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 fino a lire 500.000.000;

g) lire 1.000.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 fino a lire 1 miliardo;

h) lire 2.000.000 per i processi di valore superiore a lire 1 miliardo fino a lire 3 miliardi;

i) lire 5.000.000 per i processi di valore superiore a lire 3 miliardi;

8. 35. (ex 9. 90) Benedetti Valentini, La Russa, Mantovano, Marino, Neri, Simeone, Bono, Manzoni, Cola.

Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Per i processi instaurati innanzi ai tribunali amministrativi regionali e ai tribunali regionali delle acque pubbliche, il contributo unificato è dovuto nella misura di lire 400 mila; per i processi instaurati innanzi al Consiglio di Stato e al tribunale superiore delle acque pubbliche, il contributo unificato è dovuto nella misura di lire 800 mila. Il contributo non è dovuto per la proposizione di istanze e ricorsi di natura esclusivamente cautelare.

3. I processi di valore indeterminabile si considerano compresi nello scaglione di cui alla lettera g) del comma 1. Nei procedimenti di valore indeterminabile di competenza del giudice di pace, il contributo unificato è dovuto nella misura prevista nello scaglione di cui alla lettera c) del comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 61 tabella A, ridurre l'importo della voce ministero delle finanze come segue:

2000: — 5.000;

2001: — 10.000;

2002: — 10.000.

8. 38. Guarino.

Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, comma 2, premettere le parole: Solo per

8. 140. (ex 9.70) Parrelli.

Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo per quelli di modico valore per i quali il contributo ridotto della metà. Per il pubblico impiego residuale non devoluto al giudice ordinario, nulla è dovuto.

8. 39. Parrelli.

Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per i procedimenti esecutivi di cui al libro III titolo II e per i procedimenti

speciali di cui al libro IV titolo I capo I e II del codice di procedura civile è dovuto un contributo pari alla metà di quello previsto dal comma 1. Per i procedimenti esecutivi di cui al libro III titolo III, IV, e V e per i procedimenti speciali di cui al libro IV titolo I capo III, IV e V titolo II, del codice di procedura civile con esclusione di quelli di cui all'articolo 9 comma 8, è dovuto un contributo forfettario di lire. 250.000.

8. 40. (ex 9. 58) Proietti, Messa, Riccio, Cola.

Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per i procedimenti speciali previsti nel libro quarto titoli I e II del codice di procedura civile è dovuto un contributo di L. 300.000. Per i procedimenti esecutivi il contributo è pari alla metà di quello previsto dal comma 1.

8. 150. (ex 9. 59) Proietti, Riccio, Cola.

Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per i procedimenti speciali previsti nel libro quarto titoli I e II del codice di procedura civile, nonché per i procedimenti esecutivi è dovuto un contributo di lire 300.000.

8. 41. (ex 9. 69-bis) Proietti, Messa, Riccio, Cola.

Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, comma 4, dopo le parole: codice di procedura civile aggiungere le seguenti: o aventi la caratteristica del valore indeterminabile

Conseguentemente, articolo 61, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000: — 200;

2001: — 150;

2002: — 100.

- 8. 42.** (ex Tab. A. 41) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Non è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo per i procedimenti a carico di minorenni di competenza del tribunale e della sezione di Corte d'appello.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

- 8. 43.** (ex 9. 69) Borghezio, Copercini, Giancarlo Giorgetti

Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, comma 5, dopo la parola: autentiche aggiungere le seguenti: anche da parte degli ufficiali giudiziari.

- *8. 45.** (ex 9.70) Parrelli.

Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, comma 5, dopo la parola: autentiche aggiungere le seguenti: da parte degli ufficiali giudiziari.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

- *8. 44.** (ex 9. 70) Copercini, Giancarlo Giorgetti, Borghezio, Pirovano.

Sopprimere il comma 3.

- * 8. 47** (ex 9. 91) Riccio, Manzoni, Bono, Cola.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente alla tabella C, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, modificare gli importi come segue:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 200 miliardi;

2002: — 200 miliardi;

- * 8. 48** (ex Tab. C. 29) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

La parte che per prima si costituisce in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente o eseguita, ai sensi degli articoli 91 e 95 del codice di procedura civile.

Conseguentemente, articolo 61, tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000 — 40 miliardi;

2001 — 30 miliardi;

2002 — 20 miliardi

- * 8. 50.** (ex Tab. A. 88) Manzione.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La parte che per prima si costituisce in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente o eseguita, ai sensi degli articoli 91 e 95 del codice di procedura civile.

- * 8. 49.** (ex 9. 41) Messa, Alberto Giorgetti, Proietti, Cola.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Il contributo è dovuto dall'attore o dal ricorrente all'atto della costituzione in giudizio.

8. 51. (ex 9. 3) Guarino.

Al comma 3 sopprimere le parole: che propone una domanda riconvenzionale.

***8. 52.** (ex 9. 93) Berselli, Benedetti Valentini, Simeone, Neri, Marino, Mantovano, La Russa, Bono, Manzoni, Cola.

Al comma 3 sopprimere le parole: che propone una domanda riconvenzionale.

***8. 141.** (ex 9. 93) Parrelli

Al comma 3 sopprimere le parole: o che interviene nella procedura di esecuzione.

*** 8. 53.** (ex 9. 94) Berselli, Benedetti Valentini, Simeone, Neri, Marino, Mantovano, La Russa, Bono, Manzoni, Cola.

Al comma 3, sopprimere le parole: o che interviene nella procedura di esecuzione.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia

*** 8. 54.** (ex Tab. C. 28) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Sopprimere il comma 4.

***8. 9.** Parrelli, Cherchi.

Sopprimere il comma 4.

***8. 55.** (ex 9. 99) Berselli, Benedetti Valentini, Mantovano, La Russa, Simeone, Marino, Neri, Bono, Manzoni, Riccio, Cola.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:

2000: — 200;

2001: — 150;

2002: — 100.

*** 8. 56.** (ex Tab. A. 44) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In caso di mancato pagamento del contributo, o di necessità di integrazione nel corso del procedimento, ferma rimanendo comunque la ricevibilità degli atti, la cancelleria o la segreteria competente, salvo che entro cinque giorni dall'iscrizione a ruolo sia data dimostrazione dell'avvenuto pagamento provvede al recupero delle somme dovute nei confronti della parte obbligata, nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

*** 8. 57.** (ex 9. 42) Messa, Alberto Giorgetti, Proietti, Cola.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In caso di mancato pagamento del contributo, o di necessità di integrazione nel corso del procedimento, ferma rimanendo comunque la ricevibilità degli atti, la cancelleria o la segreteria competente, salvo che entro cinque giorni dall'iscrizione a ruolo sia data dimostrazione dell'avvenuto pagamento, provvede al recu-